

ATTESTAZIONE AVVENUTO SMALTIMENTO **- Art. 188, comma 5 del D.lgs. 152/2006 -**

Il recepimento della Direttiva (UE) n. 851/2018 - avvenuto lo scorso settembre con il D.Lgs. 116/2020 (cfr. circolare associativa n. 241/2020) - ha apportato numerose e significative modifiche al D.lgs.152/2006, alcune delle quali stanno dando luogo a importanti criticità operative.

Una di queste è quella contenuta nell'art. 188, comma 5 sulla disciplina relativa all'attestazione di avvenuto smaltimento che recita:

*“5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti **D13, D14, D15** dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il **corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti”.***

Tale previsione legislativa contiene le modalità secondo cui la responsabilità del produttore viene esclusa e, in attesa di essere sostituita con l'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, **è già vigente.**

La disciplina relativa all'attestazione di avvenuto smaltimento era già presente nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs.116/2020 e rispetto al quale ora si registrano le seguenti significative differenze:

- prima si faceva riferimento ad un certificato di avvenuto smaltimento, mentre ora ad una attestazione di avvenuto smaltimento;
- scompare il rinvio al successivo decreto ministeriale che avrebbe dovuto disciplinare le modalità attuative (poiché il decreto non è mai stato emanato la disciplina non è mai entrata in vigore);
- viene inserito riferimento al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrazione”;
- scompare la specifica dei soggetti tenuti al rilascio del certificato/attestazione (il riferimento a “*il titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B*” è stato eliminato, lasciando il generico “*titolare dell'impianto*”).

All'indeterminatezza della norma si aggiungono anche le seguenti ulteriori criticità (che nella previsione legislativa precedente sarebbero presumibilmente state colmate dal previsto decreto attuativo):

- **l'attestazione contiene le stesse informazioni** (“*dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata*”) **già presenti nel FIR** che, pertanto fornisce già garanzia sufficiente ad assicurare la tracciabilità e quindi l'esonero dalla responsabilità del produttore ai sensi del comma 4 lett. b) del medesimo art. 188;
- **non viene chiarito il limite temporale entro cui tale attestazione deve essere rilasciata;**
- la disposizione normativa risulta peraltro **transitoria**, in quanto la regolamentazione del quadro dell'esclusione della responsabilità del produttore sarà definita nell'ambito del decreto sulla tracciabilità di cui all'art. 188-bis sulla base di quanto previsto dallo stesso comma 5 dell'art. 188

(“La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti”), che comunque dovrà tener conto della percorribilità operativa del disposto per le ragioni sopra esposte.

Fin da ottobre scorso l'Associazione ha rappresentato alla Direzione Economia Circolare del Ministero dell'Ambiente le criticità sopra esposte chiedendo contestualmente l'**abrogazione della norma** o, per lo meno, lo slittamento della sua entrata in vigore in attesa dei richiesti chiarimenti.

In attesa degli auspicati interventi legislativi, anche al fine di promuovere condotte operative univoche, si suggerisce di seguito la proposta interpretativa che si ritiene essere più aderente al dettato legislativo intervenuto con le modifiche apportate dal D.Lgs.116/2020.

Considerato che il disposto normativo esclude i produttori dalla responsabilità per il corretto smaltimento nel momento in cui gli stessi ricevono un attestato di avvenuto smaltimento dal titolare dell'impianto, considerato altresì che non viene fatto alcun riferimento allo smaltimento finale e che **gli unici impianti richiamati dall'art. 188 comma 5 sono quelli autorizzati come raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di cui all'Allegato B della Parte IV del D.Lgs.152/2006, si ritiene che tali impianti potranno dichiarare l'avvio alle operazioni sopra indicate dei rifiuti ricevuti, indicando al contempo i dati previsti nel comma in questione e cioè “almeno i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata”.**

Una differente lettura, che preveda l'obbligo di rilascio dell'attestazione di avvenuto smaltimento in capo agli impianti di cui ai punti da D1 a D12, non solo non risulterebbe aderente al dettato legislativo (per la mancata indicazione, nell'art. 188, di un esplicito obbligo in tal senso, rivolto a detti soggetti) ma soprattutto **non risulterebbe, nella maggior parte dei casi, operativamente percorribile.** Infatti, i rifiuti che entrano in impianti autorizzati come D13, D14, D15 spesso sono soggetti anche ad operazioni quali ad esempio *“la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento”* (cfr. nota (2) allegato B Dlgs 152/06), finalizzati ad efficientare il trasporto in vista dei trattamenti successivi, e questo rende materialmente impossibile l'identificazione e la distinzione successiva dei flussi di rifiuti generati da ogni singolo produttore iniziale, una volta che essi sono stati trattati nell'impianto.

Tenuto conto pertanto non solo delle sopraesposte criticità interpretative e applicative ma anche, come ricordato, della transitorietà della disposizione, l'Associazione sta proseguendo il confronto con il MATTM evidenziando che, **così come ora formulato, la norma non è esente da contraddizioni e nulla aggiunge a quanto già previsto, in termini di esonero della responsabilità del produttore, dalla ricezione della quarta copia del FIR.**

Roma, 17 febbraio 2021

p78417